

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso il provvedimento emesso dal CDD di Trieste in data 07.11.2018, notificato in data 17.01.2019, con il quale è stata disposta la sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi quattro.

il ricorrente avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Emilio Standoli;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il parziale accoglimento del ricorso con l'applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Inteso il ricorrente il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con esposto del 16 luglio 2012, la signora [ESPONENTE] segnalava al COA di Pordenone il comportamento tenuto dall'avv. [RICORRENTE], al quale la stessa, nel mese di gennaio

2011, aveva conferito un incarico professionale al fine di *procedere esclusivamente alla nomina di altri professionisti*, esperti in materia fiscale e tributaria, affinché potessero tutelare e assistere i sigg.ri [AAA] - fratelli dell'esponente - quali indagati nell'ambito di due procedimenti penali per gravi reati proprio in materia fiscale.

All'atto di conferimento del mandato, su espressa richiesta dell'avv. [RICORRENTE], la sig.ra [ESPONENTE] corrispondeva l'importo di € 30.000,00 mediante assegno circolare.

Detta somma, come si evince dalla ricevuta rilasciata dall'odierno ricorrente e accettata per adesione dalla sig.ra [ESPONENTE], che nell'occasione agiva anche nell'interesse di altri congiunti (non meglio specificati), era destinata a garantire il pagamento dei compensi che sarebbero stati concordati dall'avv. [RICORRENTE] con vari professionisti, esperti in materia fiscale e tributaria, dallo stesso individuati e designati.

Nell'aprile 2011 i fratelli [AAA] revocavano l'incarico professionale all'avv. [RICORRENTE]. Successivamente, con lettere del 22 settembre 2011 e del 9 febbraio 2012, la signora [ESPONENTE] richiedeva, inutilmente, all'avv. [RICORRENTE], la restituzione delle somme versate all'atto di conferimento del mandato tanto da essere costretta, da un lato, a segnalare la circostanza all'Ordine degli Avvocati e, dall'altro, ad attivare un procedimento civile al fine di ottenere la ripetizione di quanto corrisposto.

Il COA di Pordenone, all'epoca dei fatti disciplinarmente competente, ha aperto il procedimento giusta delibera del 15 settembre 2014, ritualmente notificata all'incolpato.

Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa in tema di procedimenti disciplinari, il fascicolo è stato trasmesso al CDD di Trieste che formulava il seguente capo di incolpazione:

“per non aver, in violazione degli artt. 9, 29 e 30 CDF e degli artt. 5, 41 e 43 del CDF previgente, a seguito della revoca dell'incarico professionale di data 12 aprile 2011, né provveduto a restituire la somma di € 30.000,00, ricevuta da [ESPONENTE], che agiva anche nell'interesse di altri suoi congiunti, nonostante le richieste fatte con lettera dd. 22 settembre 2011 e dd. 9 ottobre 2012, né a fatturarla, né a rendicontare il denaro trattenuto.

Fatti avvenuti dal 28 gennaio 2011”.

Nel corso del giudizio disciplinare di primo grado l'avv. [RICORRENTE] si è ampiamente difeso sostenendo di vantare un credito professionale nei confronti dell'esponente per importi superiori ad € 30.000,00, avendo tutelato la stessa in diversi procedimenti giudiziari e stragiudiziali, come evincibile dalla documentazione depositata, e che vi fosse un esplicito accordo con la sig.ra [ESPONENTE] per compensare le rispettive posizione debitorie/creditorie.

L'istruttoria veniva completata con l'escussione della sig.ra [OMISSIS], quale segretaria dello studio legale dell'incolpato.

All'esito della fase dibattimentale il CDD riteneva l'avv. [RICORRENTE] responsabile delle violazioni addebitate.

In particolare, secondo il Giudice disciplinare di primo grado, se era vero che l'importo corrisposto non costituiva un compenso (o un acconto) per la prestazione professionale che avrebbe reso l'avv. [RICORRENTE], era altrettanto vero che, trattandosi di una somma ricevuta in deposito, doveva essere, comunque, fatturata entro 60 giorni dalla ricezione della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del D.M. 31.10.1974.

Il CDD rileva, altresì, l'inesistenza di un accordo con la cliente finalizzato ad autorizzare la compensazione dell'importo consegnato, con imputazione specifica ad altri eventuali crediti vantati dall'avv. [RICORRENTE], non operando, peraltro, nella fattispecie, la compensazione legale.

Evidenziava, da ultimo, che gli importi eventualmente utilizzati per pagare i professionisti interessati della vicenda avrebbero dovuto essere tempestivamente rendicontati e che, anche tenendo conto di tali spese (per il dott. [OMISSIS] e per il dott. [OMISSIS], consulenti che avevano fornito il loro apporto), queste risultavano assolutamente inferiori rispetto al deposito ricevuto.

Accertata la violazione dell'art. 29 e 30, comma secondo, nonché dell'art. 31 tutti del NCDF, di contenuto analogo agli artt. 41, 43 e 44 del previgente CDF per quanto concerne la compensazione, sanzionava il professionista con la sospensione dall'esercizio della professione per mesi 4, in misura inferiore rispetto a quella edittale, anche in considerazione dell'effettiva sussistenza di un credito, quantomeno parziale, dell'avv. [RICORRENTE] nei confronti dell'esponente signora [ESPONENTE].

L'avv. [RICORRENTE], in proprio, ha proposto ricorso tempestivo al CNF chiedendo l'integrale riforma della decisione impugnata.

In particolare ha lamentato:

- un difetto di contestazione della condotta di indebita compensazione di cui all'art. 31 CDF;
- l'insussistenza della violazione dell'obbligo di fornire il rendiconto che, peraltro, non era ancora sorto al momento in cui era stato presentato l'esposto in quanto l'incarico risultava in corso;
- la mancata violazione dell'obbligo di fatturare la somma ricevuta, in quanto deposito costituito a titolo di corrispettivo di terzi, non del tutto individuati o designati, per prestazioni non ancora del tutto individuate o individuabili;
- l'insussistenza della violazione dell'obbligo di cui all'art. 30, co. 2 CDF, in quanto aveva ricevuto la somma direttamente dalla cliente (non avendola riscossa da terzi per conto della parte assistita) per uno scopo preciso - l'individuazione e il pagamento di consulenti esterni - scopo che si era protratto sino alla primavera del 2012, d'intesa e condivisione con

la signora [ESPONENTE];

- l'infondatezza degli addebiti, in ragione della continuità dei rapporti professionali con la signora [ESPONENTE], iniziati molto prima del procedimento penale nei confronti dei fratelli Tullio e Claudio e proseguiti, successivamente, sino all'estate del 2012.

Successivamente al deposito del ricorso, l'avv. [RICORRENTE] ha depositato uno stralcio di una consulenza tecnica di ufficio emessa nell'ambito di un procedimento tributario che lo vede coinvolto e che ha trovato origine a seguito della segnalazione alla guardia di finanza proprio da parte della sig.ra [ESPONENTE] nell'ambito della quale, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, il CTU nominato ha evidenziato come la somma di € 30.000,00 corrisposta dalla cliente all'atto di conferimento dell'incarico non avesse carattere reddituale.

Per completezza espositiva è opportuno segnalare, inoltre, che, con sentenza del [OMISSIS].11.2015, il Tribunale di Pordenone, in accoglimento (parziale) della domanda riconvenzionale spiegata da parte dell'avv. [RICORRENTE] - che ha asserito di vantare dei crediti nei confronti della sig.ra [ESPONENTE], non solamente per aver assistito nel procedimento penale i fratelli della stessa, ma per aver tutelato l'esponente in altri e diversi procedimenti giudiziali e stragiudiziali - ha riconosciuto una parziale compensazione dei rispettivi crediti, condannando l'odierno ricorrente a restituire l'importo di € 18.163,06.

Avverso tale sentenza l'avv. [RICORRENTE] ha proposto appello che, per quanto risulta dagli atti, si è concluso con una sentenza parziale - pubblicata successivamente alla decisione del CDD - che ha accertato che la sig.ra [ESPONENTE] aveva effettivamente conferito tutti gli incarichi professionali così come dedotto dall'appellante (e non solamente quelli riconosciuti in primo grado), rimettendo la quantificazione degli ulteriori importi dovuti in favore dell'avv. [RICORRENTE] ad un consulente tecnico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello deve trovare parziale accoglimento per le seguenti ragioni in fatto e in diritto.

Si rende necessaria una premessa in punto di fatto.

Dall'esame della documentazione prodotta dall'incolpato, in particolare dalla corrispondenza intercorsa con l'esponente nonché dall'escussione testimoniale della segretaria di studio dell'avv. [RICORRENTE], emerge, senza dubbio, che il mandato professionale (*rectius* i mandati professionali) non si sia interrotto a seguito della revoca manifestata dai fratelli [AAA] nell'aprile del 2011.

Su tale aspetto, con una ricostruzione argomentativa assolutamente condivisibile, si è chiaramente espressa anche la Corte di Appello di Trieste che ha individuato quale termine dei rapporti contrattuali tra la [ESPONENTE] e l'incolpato l'estate del 2012.

Del pari assolutamente assodata è la circostanza che la somma di € 30.000,00 versata da

quest'ultima (quale cliente) all'atto di conferimento del mandato in favore dell'avv. [RICORRENTE] affinché lo stesso tutelasse i propri fratelli (quali assistiti) nel procedimento penale nel quale erano indagati, non costituisse né il compenso né l'acconto dello stesso, così come correttamente dedotto anche dal CDD.

La somma era stata versata a titolo di deposito fiduciario con espresso incarico al legale di (individuare e) designare altri professionisti con specifica competenza in materia fiscale e tributaria.

Detta somma, peraltro, da quanto accertato, è stata correttamente registrata dal [RICORRENTE] sul conto depositi, così come disposto dall'art.3 secondo comma del D.M. 31.10.1974 che testualmente recita: *i soggetti di cui al comma precedente devono annotare giornalmente l'ammontare delle somme ricevute in deposito, distinto per ciascuna operazione, in apposito registro che deve essere tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*

Appurata la natura della somma corrisposta quale deposito fiduciario non si comprende, pertanto, la ragione per la quale il CDD abbia ritenuto sussistente un (ulteriore) obbligo in capo al ricorrente di fatturazione della stessa entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento.

Obbligo la cui violazione ha poi comportato l'accertamento dell'illecito di cui all'art. 29 del n.c.d.f.

A ben vedere, tuttavia, tale prescrizione non è in alcun modo prevista.

Il primo comma del richiamato art. 3 del DM 31.10.1974, difatti, impone che *le somme ricevute in deposito, globalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e per conto dei clienti, gli esercenti la professione notarile, quella forense, nonché quella di commercialista, devono emettere la fattura, relativamente al pagamento dei corrispettivi, entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito.*

Presupposto indefettibile per ritenere sussistente l'obbligo di fatturazione, pertanto, è la c.d. natura mista del versamento: tanto a titolo di deposito quanto a titolo di corrispettivo/compenso.

Ciò è tanto vero che il documento fiscale deve essere emesso entro 60 giorni solo (ed esclusivamente) per la quota parte "imputabile" al pagamento dei corrispettivi e non anche per la quota parte versata a titolo di spese da sostenere per conto del cliente (per la quale è sufficiente l'annotazione nel registro previsto nel secondo comma della norma).

L'illecito, *in parte qua*, non è, pertanto, in alcun modo configurabile proprio perché la somma versata era esclusivamente a titolo di deposito fiduciario.

Il ricorrente eccepisce, inoltre, l'errore in cui sarebbe incorso il CDD nell'aver ritenuto insussistenti i presupposti della compensazione tra le somme versate dalla [ESPONENTE] e

quelle richieste dall'avv. [RICORRENTE] a titolo di competenze professionali per aver tutelato la stessa in una serie di ulteriori procedimenti giudiziali e stragiudiziali diversi rispetto al famoso procedimento penale a carico dei fratelli [ESPONENTE].

Errore, oltretutto, ancor più grave in considerazione del fatto che mai prima della decisione era stato contestato all'incolpato l'art. 31 ncd (già art.44 del vecchio codice vigente alla data dei fatti) dettato proprio in tema di compensazione.

Ciò premesso il ricorrente evidenzia che fosse stata proprio l'esponente a proporre la compensazione e che tale scelta non fu mai unilateralmente imposta.

Anche tale censura merita adesione.

Giova premettere che, per giurisprudenza costante, la difformità tra addebito contestato e pronuncia disciplinare si verifica solo nelle ipotesi di c.d. "decisione a sorpresa", qualora la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per un fatto del tutto diverso da quello di cui alla contestazione.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, il CDD ha richiamato la compensazione (e la relativa disposizione deontologica) non per "aggravare" la posizione dell'incolpato con una nuova contestazione, ma solamente al fine di escludere una (possibile) causa giustificativa del comportamento (omissivo) tenuto dall'avv. [RICORRENTE] che si è rifiutato di restituire la somma all'esponente nonostante l'espressa richiesta di quest'ultima.

Non ricorrono, pertanto, i presupposti per annullare la decisione sul punto per lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Ricorrono, viceversa, i presupposti per ritenere sussistente il diritto del professionista a trattenere le somme stante il consenso della cliente/assistita (arg. ex art.31 comma 3 lettera A del ncd).

Dalla documentazione in atti emerge, a ben vedere, che le parti, proprio a seguito della revoca del mandato dei fratelli [ESPONENTE], avessero convenuto di "*rivedere i conti*" e "*per quanto concerne la Sua difesa facciamo la differenza*" (si veda missiva a firma della stessa esponente sub doc. 5 del ricorrente).

Tale circostanza, inoltre, a dispetto di quanto dedotto dal CDD, è stata indirettamente confermata dalla sig.ra [OMISSIS], quale segretaria dello studio [RICORRENTE].

Quest'ultima ha effettivamente dichiarato che, *a margine dell'incontro fra loro* (cioè tra l'avv. [RICORRENTE] e la sig.ra [ESPONENTE], quest'ultima) *mi disse personalmente che preferiva attendere l'incasso della polizza [OMISSIS] per procedere al pagamento del compenso dell'Avvocato*".

Tale affermazione non può essere, tuttavia, estrapolata dall'intero contesto della testimonianza resa.

La segretaria, difatti, rispondendo alle domande precedenti quella di cui alla risposta sopra

trascritta, ha dichiarato: a) che il compenso complessivamente richiesto fosse superiore ad € 30.000,00; b) di aver predisposto lei stessa l'elenco delle pratiche e c) che l'avv. [RICORRENTE] aveva inviato alla [ESPONENTE] una missiva in data 16.03.2012 (doc. 11) nella quale evidenziava alla stessa di dover *chiudere i conti con una soluzione a stralcio e saldare coloro che ci hanno dato una mano*.

Successivamente alla ricezione di quest'ultima missiva, precisamente il lunedì successivo, la sig.ra [ESPONENTE] si è presentata presso lo studio dell'avv. [RICORRENTE] per un colloquio con lo stesso. E proprio all'esito di questo colloquio l'esponente ha dichiarato alla segretaria dell'incolpato che avrebbe preferito attendere l'incasso della pratica [OMISSIS] per procedere al pagamento delle competenze professionali.

Da tale ricostruzione completa emerge, all'evidenza, che all'esito dei conteggi tra le parti, l'avv. [RICORRENTE] vantasse un maggior credito che solo in parte poteva essere compensato con il versamento iniziale di € 30.000,00.

Credito che la [ESPONENTE] avrebbe preferito onorare in un successivo momento anziché nell'immediatezza.

In considerazione di tutto quanto sopra deve affermarsi che l'avv. [RICORRENTE] aveva il diritto di trattenere le somme proprio perché frutto di un accordo con la propria assistita.

Accordo, si badi bene, che si è perfezionato successivamente alle richieste di restituzione formulate con missive del 22.09.2011 e 09.02.2012, che, pertanto, sono da intendersi *tamquam non esset*.

Ad ulteriore riprova dell'accordo e dei buoni rapporti tra le parti, preme evidenziare che la sig.ra [ESPONENTE] ha inviato una mail all'avv. [RICORRENTE] in occasioni delle festività Pasquali dell'aprile 2012 per formulare i migliori auguri (si veda doc. 17 di parte ricorrente). Iniziativa quanto meno singolare se fosse vero che il professionista avesse continuato a trattenere indebitamente delle somme della esponente senza il consenso della stessa.

In seguito i rapporti si sono effettivamente incrinati - per quanto irrilevanti i motivi, si ritiene, leggendo le ultime corrispondenze intercorse, che sia stata proprio il procedimento [OMISSIS] la ragione del contrasto tra le parti - per poi sfociare nell'esposto del luglio 2012.

Ma ciò non può elidere gli effetti dell'accordo tra le parti e il riconosciuto diritto dell'avv. [RICORRENTE] di trattenere le somme inizialmente percepite a titolo di deposito.

Va da sé che, anche rispetto alla dedotta violazione contestata circa la mancata restituzione del deposito fiduciario, la decisione del CDD debba essere annullata.

Da ultimo occorre valutare se l'avv. [RICORRENTE] abbia o meno correttamente rendicontato il denaro trattenuto, così come disposto dall'art. 30 n.c.d.f.

Secondo la prospettazione difensiva del ricorrente l'obbligo di fornire il rendiconto non era ancora sorto nel momento in cui veniva presentato l'esposto, poiché l'attività professionale

non risultava conclusa. Successivamente, viceversa, aveva provveduto ad inviare all'avv. [OMISSIS] prima, ed al nuovo difensore, avv. [OMISSIS], poi, un dettagliato e compiuto rendiconto, elencando tutte le prestazioni svolte, non indicando tuttavia gli importi perché si rimetteva esplicitamente alla leale collaborazione dei colleghi e confidando in un accordo con la signora [ESPONENTE]. Solamente a seguito del disconoscimento operato da quest'ultima, peraltro in maniera del tutto generica, contrariamente a quanto richiesto da costante giurisprudenza, integrava il rendiconto fornendo valori specifici per ciascuna singola voce, tutti improntati a parametri tariffari contenuti nei valori medio-bassi; riferisce, inoltre, che nell'azione civile iniziata dalla signora [ESPONENTE] per contestare la resa di conto, la restituzione delle somme veniva chiesta in via del tutto eventuale, qualora i compensi dovuti al legale ed ai consulenti esterni (da compensare con il deposito) fossero di minor ammontare.

Quanto dedotto dal ricorrente non può essere condiviso.

L'art. 30 ncdf comma primo prescrive che l'avvocato debba gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale e deve renderne conto sollecitamente.

Tale obbligo sorge contestualmente alla dazione/ricezione del denaro e permane per tutta la vigenza del mandato professionale.

Inoltre l'avvocato deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi (art. 30 comma 4 ncdf).

A ben vedere l'avv. [RICORRENTE] non ha correttamente adempiuto agli obblighi deontologici sopra richiamati.

Lo stesso, difatti, da un lato, non ha tempestivamente informato la [ESPONENTE] circa la movimentazione delle somme date in deposito e necessarie per onorare le prestazioni professionali rese dai soggetti esperti in materia tributaria e fiscale dallo stesso nominati e, dall'altro, non ha richiesto specifiche istruzioni scritte.

Quanto a tale ultimo aspetto, a ben vedere, l'avv. [RICORRENTE] ha "parzialmente adempimento" al precetto deontologico in quanto, sebbene in modo alquanto generico, l'uso delle somme consegnate in deposito era stato regolamentato.

Tuttavia, come ha avuto modo di chiarire la Giurisprudenza domestica, proprio al fine di evitare che si verificano situazioni ambigue e poco trasparenti che potrebbero nuocere all'immagine dell'avvocatura, è necessario che la gestione del denaro avvenga sulla base di istruzioni scritte e ben definite.

La ratio di una disciplina così rigorosa nasce, evidentemente, dalla volontà del Legislatore di evitare che la disponibilità del denaro nelle mani dell'Avvocato sia "libera ed incontrollata", al punto da potersi concretizzare abusi di tale situazione in danno del rapporto fiduciario

che si instaura tra difensore e cliente ed in spregio delle eccezionali condizioni per cui l'Avvocato entra in possesso di tali somme (la sua qualifica professionale), senza contare il rischio patrimoniale che la confusione indotta dalla allocazione delle somme in rapporti non immediatamente riconducibili al cliente, possono produrre (CNF n. 242/2020).

E questo a maggior ragione in un caso come quello in esame in cui è stata consegnata una somma piuttosto significativa.

Si ritiene, invece, sussistere una integrale violazione dell'obbligo del rendiconto così come previsto e disciplinato dal primo comma dell'art.30 n.c.d.f.

Premesso che tale obbligo sussiste a prescindere dalla richiesta della parte assistita, è del tutto evidente, anche per stessa ammissione del ricorrente - il quale ha dichiarato che prima del deposito dell'esposto e del conseguente venir meno del mandato professionale, nessuna comunicazione era mai stata effettuata, ritenendo che tale obbligo originasse esclusivamente dall'interruzione del rapporto - l'avv. [RICORRENTE] non ha rispettato la norma deontologica.

Inoltre, e maggior ragione, nella gestione del deposito fiduciario, avendo conferito un incarico dapprima al Dott. [OMISSIS] (parere consegnato nel luglio 2011) e successivamente al Dott. [OMISSIS] (parere elaborato il 30.01.2012) - circostanze storiche che emergono dalla memoria difensiva dello stesso ricorrente depositata dinanzi al CDD in data 15.06.2016 e che, ai sensi dell'art.23 del regolamento CNF 2/2014, può essere utilizzata ai fini della decisione - l'incolpato ben avrebbe dovuto previamente concordare i compensi, così come genericamente imposto all'atto di costituzione del deposito fiduciario, per poi successivamente e tempestivamente informare la sig.ra [ESPONENTE] sui costi sostenuti o da sostenere per dette prestazioni.

Tutto ciò non stato fatto con conseguente violazione della norma deontologica.

Da ultimo per completezza, preme evidenziare che la giurisprudenza in tema di mandato, richiamata dal ricorrente, risulta assolutamente inconferente.

In questa sede, così come nel giudizio disciplinare di primo grado, non si valutano (se non, per quanto necessario, in via indiretta) gli adempimenti civilistici, ma il mero rispetto delle norme deontologiche.

Norme che completano e integrano le obbligazioni professionali a carico degli Avvocati.

Così come del tutto irrilevante è la corrispondenza successiva all'interruzione del mandato intercorsa con i nuovi legali della [ESPONENTE] (avv. [OMISSIS] e avv. [OMISSIS]).

A quel momento, come detto, la violazione deontologica in esame si era già consumata, così che la tardiva "resipiscenza" può incidere solamente sulla valutazione della sanzione da applicare.

Quanto a quest'ultima, tenuto in considerazione che il ricorrente aveva il diritto a trattenere

la somma stante il consenso della cliente e che non aveva alcun obbligo di fatturazione al momento di costituzione del deposito fiduciario - ma solo evidentemente quando gli importi trattenuti sono divenuti "compenso" - si ritiene che sia congrua la sanzione dell'avvertimento.

A ben vedere l'unica violazione deontologica accertata e integralmente violata (*id est* il mancato rendiconto), prevista e disciplinata dall'art.30 ncdf, comma 1, prevede quale pena edittale la censura.

Tuttavia, la circostanza che il ricorrente abbia tardivamente rendicontato nel dettaglio quanto ricevuto in uno con l'assenza di alcun pregiudizio in danno dell'esponente, consentono, ai sensi e per gli effetti dell'art.22 del ncdf, di attenuare la sanzione base e sostituirla con quella dell'avvertimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso per le ragioni di cui in motivazione e per l'effetto applica la sanzione dell'avvertimento.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 settembre 2022;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 9 maggio 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà